

**Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo
coordinato**

LEGGE REGIONALE 25/10/2004, N. 024

**Interventi per la qualificazione e il sostegno
dell'attivit  di assistenza familiare.**

da Art. 1 ad Art. 11

Art. 1

(Oggetto)

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la qualificazione e il sostegno dell'attivit  di assistenza familiare.

2. Per attivita' di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l'assistito, anche straniera, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.

Art. 2

(Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati)

1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all'inserimento dell'attivit  di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.

2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:

- a) formazione;
- b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
- d) sostegno economico;
- e) monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 3

(Programmi di formazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacita' di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonche', per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.

3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalita' che favoriscono l'apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza e' gratuita.

4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, e' valutato quale credito formativo per l'accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalita' e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonche' i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 4

(Selezione di personale nei Paesi esteri)

1. La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L.R. 5/2005

Art. 5

(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), predispongono elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l'impiego di riferimento.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalita' di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalita' di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.

Art. 6

(Attivita' di informazione e assistenza)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attivita' di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le attivita' di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.

Art. 7

(Promozione dell'autorganizzazione)

1. Al fine di valorizzare la responsabilita' delle famiglie nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare che assicurano le attivita' di cui all'articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unita' lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrative relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.

Art. 8

(Azioni di supporto e accompagnamento)

1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione

individuale del personale addetto all'assistenza familiare, anche nell'ambito delle iniziative formative di cui all'articolo 3.

Art. 9

(ABROGATO)

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 20, comma 3, L.R. 21/2005
2. Sostituito il comma 1 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
3. Sostituito il comma 2 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
4. Sostituito il comma 3 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
5. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 20, comma 2, L.R. 21/2005
6. Sostituito il comma 4 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
7. Sostituito il comma 5 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
8. Sostituito il comma 6 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
9. Abrogato il comma 7 da art. 20, comma 1, L.R. 21/2005
10. Articolo abrogato da art. 5, comma 10, L.R. 2/2006, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
11. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera dell' art. 65, comma 1, L.R. 6/2006
12. Abrogate parole al comma 6 da art. 5, comma 11, L.R. 2/2006
13. Articolo abrogato da art. 65, comma 3, L.R. 6/2006, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
14. Integrata la disciplina da art. 3, comma 30, L.R. 12/2006

Art. 10

(Monitoraggio e verifica degli interventi)

1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell'attività di

assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.

2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare competente.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entita' della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 4.

3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all'articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.

4. Per le finalita' di cui all'articolo 9, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza familiare>>.

5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico).